



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **39-1/2025 P.U.** promosso da:

“ **LA MAIOLICA “ DI COTELLESA ANTONIO** (C.F. CTLNTN77L18E435P) rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PAONE

Oggetto: concordato minore

Letta la domanda di concordato minore presentata ai sensi degli articoli 74 e ss. CCII depositata da “ LA MAIOLICA “ DI COTELLESA ANTONIO (c.f. CTLNTN77L18E435P) assistita dall'avv. CARLO PAONE PNACRL62D06G482B in data 16 luglio 2025 e proposta migliorativa all'esito del voto del 3 dicembre 2025 ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Lanciano e segnatamente in Lanciano alla via Tinari, sede della ditta individuale;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa NORMA D'AMBROSIO, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, comma 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appare dimostrato che il ricorrente ha assunto debiti in qualità professionale ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCI e che non supera le soglie di cui alla norma predetta;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 77 CCI, non risultando mancanti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che, con decreto del 12 febbraio 2026 si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto,

sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

atteso che, con nota depositata il 27 marzo 2026, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha relazionato sull'esito delle adesioni pervenute come segue:

- raggiungimento della maggioranza per teste

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 152.557,26, di cui:

| CREDITORE | PRIVILEGIO | CHIROGRAFO | TOTALE |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 92.165,37 | 8.334,06 | 100.499,43 |
| INPS | 26.020,81 | 6.979,38 | 33.000,19 |
| REGIONE ABRUZZO | 11.101,35 | 1.910,22 | 13.011,57 |
| COMUNE DI LANCIANO | 5.473,47 | 437,00 | 5.910,47 |
| CCIAA – CH-PE | | 135,60 | 135,60 |
| TOTALI | 134.761,00 | 17.796,26 | 152.557,26 |

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 5 anni e 10 mesi mediante il pagamento della somma di € **650,00 mensili mediante accredito su conto della procedura entro il 28 di ciascun mese successivo alla omologazione secondo il seguente piano:**

| CREDITORE | CREDITO | PRIVILEGIO | % soddisfo | |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| OCC + Spese | 5.707,51 | prededucibile | 100 | 5.707,51 |
| Avv. Paone | 3.588,00 | ex art. 2751 bis, n.2 | 100 | 3.588,00 |
| AE | 2.140,66 | ex art. 2752, 2749 e 2778 n.18 | 100 | 2.140,66 |
| AE | 89.491,87 | ex art. 2752, 2749 e 2778 n.19 | 30,15 | 26.979,59 |
| INPS | 25.493,59 | ex art. 2753, 2749 e 2778 n. 1 c.c. e 2778 n.18 | 18 | 4.588,85 |
| INPS | 527,22 | ex art. 2754, 2749, 2778 n. 8 | 15 | 79,08 |
| AE | 404,12 | ex art. 2758 e 2749, 2778 n.7 | 10 | 40,41 |
| AE | 128,72 | ex art. 2772 e/o 2758, 2749, 2780 n. 4 e/o 2778 n. 7 | 8 | 10,30 |
| Comune Lanciano | 5.473,47 | ex art. 2752 u. c. e 2778 n. 20 | 5 | 273,67 |
| Regione Abruzzo | 11.101,35 | ex art. 2752 u. c. e 2778 n. 20 | 5 | 555,07 |
| Totale | 144.056,51 | | | 43.963,14 |

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100% (AE privilegi 2752 c.c. e 2778 n. 18 c.c.)
- i crediti privilegiati AE privilegi artt. 2752 c.c. e 2778 n. 19 c.c. al 30.15%;
- i crediti privilegiati INPS artt. 2753 c.c. e 2778 n. 18 a l 18%;

- i crediti privilegiati INPS art 2754 C.C. e 2778 n. 8 c.c. al 15%
- i crediti privilegiati AE art 2758 e 2778 n. 8 al 10%
- i crediti privilegiati AE art 2772 e 2778 n. 7 c.c. all' 8%
- i crediti privilegiati AE art 2752 c.c. al 5%
 - i crediti chirografari degradati all'1 %;

Le spese prededucibili per la gestione del conto corrente e quelle previste per la registrazione dell'apertura della procedura, saranno pagate al momento della esigibilità (contributo unificato) ed integrate ad ogni addebito (conto corrente). Tali spese sono pagate a parte e considerate quale maggiore apporto da parte del signor Cotellessa.

Rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 5.707,51 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) con accantonamento delle somme;
- 2) il pagamento integrale del compenso professionale fissato con l'avv. Paone (art 2751 bis n. 2 c.c.) nella misura di € 3.588,00;
- 3) il pagamento degli altri creditori secondo le cause di prelazione

Visto l'articolo 74 comma 2 CCI il quale privilegia la prosecuzione della attività imprenditoriale o professionale facendo salva la ipotesi di liquidazione ove venga assicurato l'aumento *“in misura apprezzabile”* della soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art 75 comma 2 CCI);

ritenuto, in conclusione, che il concordato minore presentato risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 74-80CCI;

OMOLOGA

il concordato minore proposto da *“ LA MAIOLICA “ DI COTELLESA ANTONIO (C.F. CTLNNTN77L18E435P)*

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato proposto ai creditori, risolvendo eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendo le stesse al Giudice ove necessario per la risoluzione.

DISPONE

che il professionista:

- a) sottoponga al Giudice istanza di autorizzazione per lo svincolo di somme e pagamenti e per emissione di ordine di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, della trascrizione di pignoramenti e sequestri, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore;
- b) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 81 comma 4 dispone che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore"
- c) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- d) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- e) terminata la esecuzione, presenti al Giudice relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

DISPONE

sino a che il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice (art 78 comma 5 CCI);

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC dott. Norma D'Ambrosio

Lanciano, li 30/03/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso